

## In questo numero:

Legge di bilancio 2024

**1** L'IVC maggiorata negli stipendi del 2024

**6** L'esonero contributivo esclude la tredicesima

**12** La riforma Irpef del 2024

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: segreteria@ilpersonalepa.it  
www.ilpersonalepa.it

*Legge di bilancio 2024*

# L'IVC maggiorata negli stipendi del 2024

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*A partire dagli stipendi di gennaio 2024 gli enti locali dovranno erogare un anticipo del CCNL 2022-2024 con oneri a carico dei propri bilanci. Destinatari dell'anticipo sono tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'IVC maggiorata, da corrispondere mensilmente, si ottiene moltiplicando quella ordinaria (pari 0,5% dello stipendio) per 6,7. Gli enti che hanno già erogato l'anticipo nella mensilità di dicembre 2023 ai dipendenti a tempo indeterminato dovranno procedere alla compensazione.*

## **L'IVC maggiorata negli stipendi del 2024**

Nelle buste paga del 2024 gli enti locali devono riconoscere ai propri dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, l'IVC maggiorata.

La disposizione è contenuta nell'art. 1, commi 27, 28 e 29, della L. 213/2023:

*“27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.*

*29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a*

valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma”.

La Legge di Bilancio 2024 prevede che dalla busta paga di gennaio ai dipendenti pubblici venga incrementata l'IVC riconosciuta per il triennio contrattuale 2022-2024 di un importo pari a 6,7 volte quello attuale.

Si suggerisce di gestire l'IVC ordinaria e quella maggiorata con due distinte voci per avere un maggior dettaglio delle diverse disposizioni applicate.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi dell'IVC ordinaria per il triennio 2022-2024 e di quella maggiorata prevista dalla Legge di Bilancio 2024.

Inquadramento	Ivc 2022-2024 (0,50% del tabellare)	Ivc 2022-2024 x 6,7	Ivc 2022-2024 con un differenziale	Ivc 2022-2024 con un differenziale x 6,7
Segretari A-B	17,41	116,63	====	====
Segretari C	13,93	93,31	====	====
Dirigenti	17,41	116,63	====	====
D7	13,50	90,42	14,12	94,60
D6	12,85	86,07	13,47	90,25
D5	12,02	80,51	12,64	84,69
D4	11,52	77,19	12,14	81,34
D3	11,06	74,13	11,68	78,26
D2	10,13	67,86	10,75	72,03
D1	9,67	64,80	10,29	68,94
C6	10,27	68,83	10,56	70,75
C5	10,00	66,97	10,29	68,94
C4	9,65	64,63	9,94	66,60
C3	9,36	62,73	9,65	64,66
C2	9,12	61,10	9,41	63,05
C1	8,91	59,72	9,20	61,64
B8	9,30	62,32	9,55	63,99
B7	9,10	60,98	9,35	62,65
B6	8,77	58,78	9,02	60,43
B5	8,62	57,77	8,87	59,43
B4	8,49	56,85	8,74	58,56
B3	8,36	56,04	8,61	57,69
B2	8,06	53,98	8,31	55,68
B1	7,93	53,14	8,18	54,81
A6	8,20	54,93	8,41	56,35
A5	8,06	54,00	8,27	55,41
A4	7,90	52,95	8,11	54,34
A3	7,77	52,07	7,98	53,47
A2	7,62	51,04	7,83	52,46
A1	7,52	50,37	7,73	51,79

Particolare attenzione deve essere posta ai segretari ed ai dirigenti per i quali non è ancora stato sottoscritto neppure il CCNL del triennio 2019-2021. Ne deriva che l'IVC che viene erogata abbraccia due contratti. La quota oggetto di anticipo è solo quella del CCNL 2022-2024 pari allo 0,5% dello stipendio in godimento.

### **Le norme per gli enti locali**

Il comma 28 della L. 213/2023 regola l'applicazione dell'IVC maggiorata per le amministrazioni statali analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 145/2023 in merito all'anticipo di dicembre 2023.

Il successivo comma 29 estende il perimetro normativo alle altre pubbliche amministrazioni prevedendo che "le disposizioni di cui al comma 28 si applicano (...) anche al personale di cui al presente comma". L'utilizzo del verbo all'indicativo presente ("si applicano") implica che si tratta di un obbligo per gli enti locali. Questo segna un elemento di novità rispetto all'art. 3, comma 2, del D.L. 145/2023 in forza del quale per gli enti locali era prevista una mera facoltà di erogazione dell'anticipo nel cedolino di dicembre 2023.

### **L'ambito oggettivo**

La norma trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a termine. Questo segna un cambio di rotta rispetto all'anticipo previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2023 il quale era destinato solo al personale a tempo indeterminato.

### **Lo scomputo di quanto eventualmente anticipato**

A questo punto si tratta di coordinare il testo del D.L. 145/2023, relativo all'anticipo dell'IVC, con la Legge di Bilancio che prevede l'IVC maggiorata. Quest'ultima prevede che "tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha percepito nell'anno 2023". Quindi, gli enti locali che hanno corrisposto a dicembre 2023 l'anticipo dell'IVC dovranno scomputarla dall'importo che verrà erogato da gennaio 2024 in poi.

La norma non entra nello specifico delle modalità di scomputo di quanto eventualmente anticipato a dicembre.

Si possono ipotizzare diverse possibilità:

- 1) scomputo in un'unica soluzione: a dicembre 2024 ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro si calcola l'importo effettivamente spettante per il 2024 e da questo si computa quanto anticipato nel dicembre 2023;
- 2) scomputo fino a capienza: mensilmente si calcola l'importo dell'IVC maggiorata per il 2024 che viene recuperata fino a capienza di quanto erogato a dicembre 2023;
- 3) scomputo mensile: mensilmente si calcola l'importo dell'IVC maggiorata per il 2024 e da questa viene scomputato un tredicesimo di quanto erogato a dicembre 2023. Alla cessazione viene fatto il conguaglio complessivo di quanto erogato nel 2023 rispetto a quanto spettante nel 2024.

Probabilmente la modalità più semplice è l'ultima proposta.

Si riporta di seguito la simulazione di due cedolini relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 e di gennaio 2024 per confrontare l'effetto delle richiamate disposizioni nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo e nel caso contrario.

Voce paga - Area istruttori (C) CON ANTICIPO	nov-23	dic-23	gen-24
Stipendio base	1.782,74	1.782,74	1.782,74
Indennità di comparto	4,34	4,34	4,34
Indennità di comparto (fondo)	41,46	41,46	41,46
IVC ordinario	8,91	8,91	8,91
IVC maggiorata (IVC ordinaria x 6,7)			59,70
Anticipo IVC2024 e scomputo IVC		776,06	-59,70
Emolumento accessorio una tantum L.197/2022 art.1 c.330	26,73	26,73	
<b>TOTALE</b>	<b>1.864,18</b>	<b>2.640,24</b>	<b>1.837,45</b>

senza 13'

Voce paga - area istruttori (C) SENZA ANTICIPO	nov-23	dic-23	gen-24
Stipendio base	1.782,74	1.782,74	1.782,74
Indennità di comparto	4,34	4,34	4,34
Indennità di comparto (fondo)	41,46	41,46	41,46
IVC ordinario	8,91	8,91	8,91
IVC maggiorata (IVC ordinaria x 6,7)			59,70
Anticipo IVC2024 e scomputo IVC			0,00
Emolumento accessorio una tantum L.197/2022 art.1 c.330	26,73	26,73	
<b>TOTALE</b>	<b>1.864,18</b>	<b>1.864,18</b>	<b>1.897,15</b>

senza 13'

In caso di anticipo dell'IVC a dicembre 2023 si suggerisce di tenere distinte le voci di scomputo (nell'esempio "Anticipo IVC2024 e scomputo IVC") e quelle dell'IVC maggiorata.

### Gli effetti previdenziali

L'anticipo dell'IVC a dicembre 2023 non rilevava ai fini dell'attribuzione del beneficio contributivo del 6 o del 7% (art. 1, comma 281, L. 197/2022 e art. 39 del D.L. 48/2023). Il Messaggio Inps n. 4191/2023 ha chiarito che "conseguentemente, l'erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto

all'esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione normativamente previsti, sia ai fini della quantificazione dell'esonero parziale IVS spettante, in quanto tale esonero non troverebbe applicazione sull'anticipazione erogata". Non sembra esserci dubbio sul fatto che l'anticipo non beneficiava della riduzione contributivo e non partecipava alla quantificazione del limite reddituale. A tal fine veniva anche istituito il codice 57 da indicare in Uniemens.

La Legge di Bilancio 2024 nulla prevede in merito ad eventuali effetti previdenziali dell'TVC maggiorata. Ne consegue che rientrano nel perimetro normativo sia per quanto attiene al limite che per quanto riguarda la riduzione dei contributi.

Il problema si pone per i dipendenti che hanno ricevuto l'anticipo a dicembre 2023 per i quali è previsto il conguaglio in quanto si deve distinguere se queste somme (che andranno con il segno negativo nel cedolino come indicato nell'esempio precedente) sono neutre ai fini dell'agevolazione contributiva oppure no.

Se sono neutre di fatto il beneficio contribuito non riconosciuto a dicembre verrà spostato nel 2024. In caso contrario su questo anticipo non ci sarà alcun beneficio. Per sciogliere questo nodo è necessario attendere le istruzioni dell'istituto di previdenza. Per ora non resta che considerare l'ipotesi peggiore anche perché, in caso contrario, non si riuscirebbe ad inviare la denuncia Uniemens per mancanza del codice di esclusione (corrispondente al 57 del richiamato messaggio Inps).

*Legge di bilancio 2024*

# L'esonero contributivo esclude la tredicesima

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*La Legge di Bilancio 2024 prevede una nuova riduzione del cuneo fiscale agendo sui contributi a carico del dipendente. Mancano le istruzioni operative.*

## La riduzione dei contributi a carico del dipendente

In continuità con quanto previsto nel 2022 e nel 2023 la Legge di Bilancio 2024 prevede la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti del 6% se l'imponibile mensile non supera euro 2.692 e del 7% se inferiore a 1.923 euro. Nel 2024 nessuno sgravio è previsto sulla tredicesima mensilità. La misura è limitata al 2024.

La disposizione è contenuta nel comma 15 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023): *"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".*

La norma si pone in continuità con analoghe disposizioni che hanno applicato lo sgravio dal 2022 come espressamente evidenziato nel Messaggio Inps 1932/2023:

- art. 1, c. 121, della L. 234/2021 ha previsto l'esonero nel 2022 dello 0,80% per imponibili fino a 2.692 euro da riconoscere anche sulla tredicesima;
- art. 20 del D.L. 115/2022 ha incrementato, per il periodo luglio-dicembre 2022, al 2% l'esonero per imponibili fino a 2.692 euro da riconoscere anche sulla tredicesima;
- l'art. 1, comma 281, della L. 197/2022 conferma per il 2023 l'esonero del 2% per imponibili fino a 2.692 euro e introduce l'incremento al 3% per gli imponibili fino a 1.923 euro. L'esonero si applica anche sulla tredicesima;
- l'art. 39 del D.L. 48/2023 aumenta, per il periodo luglio-dicembre 2023, l'esonero di 4 punti percentuali portandolo al 6% per gli imponibili fino a 2.692 e al 7% per quelli fino a euro 1.923. L'aumento non si applica alla tredicesima.

Anche per l'esonero 2024 dovrebbero trovare applicazione le precedenti disposizioni interpretative. Si deve quindi fare riferimento ai seguenti documenti:

- circ. Inps 43/2022 con le prime istruzioni relative all'anno 2022;

- messaggio Inps 3499/2022 con le istruzioni di dettaglio relative all'anno 2022 e l'istituzione dei codici da indicare in UniEmens;
- circ. Inps 7/2023 con le istruzioni operative per l'applicazione dello sgravio contributivo per l'anno 2023 e l'istituzione di nuovi codici per la denuncia previdenziale;
- messaggio Inps 1932/2023 con le indicazioni da applicare nei mesi da luglio a dicembre 2023 e l'istituzione di nuovi codici per la ListaPosPA.

### Nel 2024 scompare l'esenzione sulla tredicesima

La ricostruzione del quadro normativo evidenzia che nel 2024 l'esonero contributivo ricalca quello del 2023 ma con una novità di non poco conto in quanto sembra escludere la tredicesima. La lettera della norma prevede che deve essere "senza effetti sul rateo di tredicesima".

La tecnica legislativa richiama l'art. 39 del D.L. 48/2023 il quale aumentava lo sgravio di 4 punti percentuali dal luglio scorso ma "senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima". Come chiarito dal Messaggio Inps n. 1932/2023 l'aumento dello sgravio non trovava applicazione sul rateo di tredicesima per la quale continuavano ad applicarsi le aliquote del 2 e del 3%. Inoltre, la riduzione contributiva sulla tredicesima era prevista dall'art. 1, comma 281, della L. 197/2022 risultava applicabile solo per l'anno 2023.

Dal confronto delle due disposizioni si dovrebbe concludere che dal 2024 sulla 13' mensilità non si applica alcun tipo di sgravio contributivo.

### Il calcolo dell'esonero

La nuova modulazione della riduzione contributiva a carico del dipendente avviene su due scaglioni per l'anno 2024:

- 6% per le retribuzioni imponibili fino a 2.692 euro mensili;
- 7% se l'imponibile non supera 1.923 euro mensili.

La circolare 7/2023 precisa che, in caso di superamento del massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/1995, ai fini del riconoscimento dello sgravio si deve considerare l'intera retribuzione imponibile ai fini pensionistici compresa quella non imponibile al seguito del superamento del predetto massimale.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve avvenire nel singolo mese di paga e quindi potrà variare di mese in mese:

Fascia mensile	Sgravio 2024	Sgravio sulla 13' mensilità per tutto il 2024
da 0 a 1.923,00	7%	Nessuno
Oltre 1.923,00 fino a 2.692,00	6%	Nessuno
Oltre 2.692,00	Nessuno	Nessuno

Le soglie mensili non tengono conto della 13' mensilità che verrà considerata con un distinto massimale. Seppure il quadro normativo risulti modificato rispetto al 2023 (nel 2023 sulla 13' si applicava la riduzione ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2023 mentre nel 2024 rimane del tutto esclusa), risulta ancora utile richiamare, *mutatis mutandis*, il contenuto del messaggio Inps 1932/2023: "Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l'innalzamento dell'esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%)".

Al contrario rientrano eventuali mensilità aggiuntive (come la 14' mensilità) non presente nei comparti pubblici. Peraltro, una situazione analoga si verifica nelle mensilità di erogazione dei premi legati alla performance e alla retribuzione di risultato. Può quindi verificarsi che, nel mese di erogazione dei premi legati alla performance, il dipendente superi il massimale perdendo il diritto alla riduzione contributiva.

### **I compensi a cavallo d'anno**

La Circ. Inps 7/2023 entra nel dettaglio dei rapporti di lavoro con compensi a cavallo d'anno.

Al personale cessato nel 2023 non può essere riconosciuto lo sgravio se nel 2024 vengono corrisposti dei trattamenti accessori.

Parimenti, se il dipendente cessa nel 2024 e nel 2025 verranno corrisposti ulteriori elementi retributivi, non potrà essere applicata la riduzione dei contributi.

Infine, nel 2025 non potrà essere applicata l'agevolazione ai compensi relativi all'anno 2024 se erogati nell'anno successivo anche in caso di continuità dello stesso rapporto di lavoro. In pratica, per i dipendenti in servizio sia nell'anno in corso che in quello successivo, al trattamento accessorio erogato nel 2025 non potrà essere riconosciuto il beneficio sull'aliquota a proprio carico.

### **Le modalità di calcolo in presenza di più rapporti di lavoro**

Il calcolo del massimale si complica in presenza di più periodi contributivi da indicare nella denuncia previdenziale. La circolare distingue due diverse situazioni.

Il primo caso si verifica quando vi siano più denunce legate allo stesso rapporto di lavoro. In questa situazione si applica il massimale una sola volta. La circolare esplicita i seguenti casi:

- trasformazione del rapporto da part-time a full-time e viceversa. Il rapporto di lavoro rimane lo stesso. Situazione analoga in caso di trasformazione dello stesso

rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;

- cessione del rapporto anche in caso di operazioni societarie in quanto lo stesso contratto continua con un diverso datore di lavoro senza soluzione di continuità. Nel pubblico impiego il caso tipico è quello della mobilità tra enti (sia volontaria, che obbligatoria nonché per accordo tra enti). Lo stesso avviene in caso di passaggio di personale dal Comune all'Unione e viceversa ovvero tra enti diversi per trasferimento di funzioni. Ugualmente, in caso di convenzioni per l'utilizzo parziale di personale nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro;
- passaggio da una posizione previdenziale all'altra nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro. Si tratta di una situazione molto particolare.

Al contrario, si considerano più massimali quando nello stesso mese sono presenti più rapporti di lavoro tra loro autonomi siano essi con lo stesso che con diversi datori di lavoro. La circolare richiama questi casi:

- più rapporti di lavoro con distinti datori di lavoro. Si tratta del caso in cui il dipendente lavori per i primi giorni del mese con un datore di lavoro e successivamente stipuli un altro contratto con un soggetto diverso (es. dal 2 al 20 di febbraio lavora per il soggetto A e dal 25 in poi per il soggetto B). In questo caso ciascun datore di lavoro calcolerà il proprio massimale;
- più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Situazione che si verifica quando vengono stipulati più rapporti di lavoro con lo stesso soggetto; tipicamente più rapporti a tempo determinato nello stesso mese. Seppure la circolare non fornisca indicazioni di dettagli si dovrebbe escludere il caso della proroga atteso che si tratterebbe dello spostamento del termine dello stesso contratto. Ma potrebbe anche trattarsi del caso di successione di un contratto a tempo determinato che cessa e successivamente venga seguito da un contratto a tempo indeterminato. Nel caso in cui vi sia una interruzione non ci sono dubbi che si considerino distinti massimali. Quando, al contrario, non ci siano interruzioni qualche problema interpretativo potrebbe sorgere. Da un punto di vista strettamente giuridico si potrebbe trattare di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, caso tipico della stabilizzazione, con l'applicazione di un unico massimale. Ma si potrebbe trattare anche di un contratto a tempo determinato che cessa per lo scadere del termine e che viene seguito da un diverso contratto a tempo indeterminato perché, ad esempio, lo stesso dipendente è risultato vincitore di concorso. Si tratterebbe quindi di due autonomi contratti che dovrebbe implicare il calcolo di distinti massimali. Si suggerisce comunque prudenza perché l'assenza di un giorno di interruzione non è affrontato in modo chiaro nella circolare Inps;
- più rapporti di lavoro contemporanei con più datori di lavoro. In questo caso si applicano distinti massimali per ciascun contratto. Si potrebbe trattare di un dipendente titolare di contratti a tempo parziale (es. dipendente del Comune al 50% e, contemporaneamente, di un altro Comune al 40%). Nel pubblico impiego si tratta anche degli incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 in forza dei quali l'ente si può avvalere della prestazione lavorativa di un dipendente di altra PA anche a tempo pieno con la forma del c.d. "scavalco di eccedenza". Al contrario, questo principio non sembra applicabile agli scavalchi dei Segretari in quanto il

rapporto di lavoro a monte rimane sempre con il Ministero. Chiaramente la Circolare non arriva a questo livello di dettaglio.

### Nessuna verifica sul Durc

La circolare 7/2023 chiarisce che lo sgravio contributivo non si qualifica come incentivo all'assunzione e quindi non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

### L'esposizione nel flusso Uniemens/ListaPosPa

L'esonero contributivo doveva essere indicato nell'Uniemens con le modalità già indicate nei precedenti documenti di prassi.

La circolare 7/2023 aveva aggiornato la descrizione dei seguenti codici da utilizzare, a partire dalla mensilità di gennaio 2023, quando lo sgravio era pari al 2%:

- 38 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- 39 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13";
- 40 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13".

Per la riduzione del 3% sono previsti i seguenti codici:

- 45 "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- 46 "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13";
- 47 "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13".

Il messaggio Inps 1932/2023 aveva introdotto, dal mese di luglio 2023 due nuovi codici da utilizzare in UniEmens:

- 48 "Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48";
- 49 "Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48"

Per la 13' mensilità si applica i codici introdotti dalla Circ. 7/2023.

Fascia mensile	Sgravio da gennaio a giugno 2023	Sgravio da luglio a dicembre 2023	Sgravio sulla 13' mensilità per tutto il 2023
da 0 a 1.923,00	3% Codice 45	7% Codice 49	3% Codice 46
Oltre 1.923,00 fino a 2.692,00	2% Codice 38	6% Codice 48	2% Codice 39
Oltre 2.692,00	Nessuno	Nessuno	Nessuno

L'elemento <Contributo> della gestione pensionistica deve essere valorizzato senza considerare la riduzione la quale andrà indicato nell'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- <AnnoRif> che sarà pari al 2022 o al 2023;
- <MeseRif> che va da 1 a 12 in relazione al mese cui si riferisce lo sgravio;
- <CodiceRecupero> da valorizzare con uno dei valori sopra riportati in relazione alle mensilità dichiarate;
- <AltroImporto> che corrisponde al 2%/3% o al 6%/7% dei contributi a carico del lavoratore.

Per il personale cessato al quale viene corrisposto un compenso nei mesi successivi alla cessazione dovrà essere compilato un V1 causale 5, legato all'ultima mensilità erogata, riportando sia l'imponibile che lo sgravio dell'ultimo mese che quello in corso di erogazione compilando la sezione Ente versante. Qualora spettasse ancora lo sgravio, in misura totale o parziale, si compilerà anche l'elemento <RecuperoSgravi>. In caso contrario non andrà compilato versando anche l'importo riconosciuto in precedenza (Circ. Inps 7/2023 par. 8 e Messaggio Inps 3499/2022).

Per l'agevolazione del 2024 è necessario attendere le istruzioni dell'Inps che tuttavia dovrebbero essere in linea con i precedenti documenti di prassi. Nella circ. 7/2023 l'istituto di previdenza aveva confermato i codici precedenti a parità di condizioni. Nel 2024 quindi si dovrebbe utilizzare il 48 per l'esonero del 6% e il 49 per quello al 7%. Tuttavia, allo stato attuale, è necessario attendere le indicazioni dal parte dell'Inps in quanto i codici riportati sono scaduti il 31/12/2023 come emerge dal programma di controllo dell'Uniemens.

### **La retribuzione virtuale**

La circolare 7/2023 chiarisce che, ai fini del calcolo del beneficio, si deve considerare nella base imponibile anche la quota di retribuzione "virtuale" prevista, ad esempio, in caso di malattia dei lavoratori.

*Legge di Bilancio 2024*

# La riforma Irpef del 2024

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Con l'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef, contenuta nel D.Lgs. 216/2023, viene assorbito il secondo scaglione nel primo e riviste le detrazioni e il trattamento integrativo. Di seguito viene fatto il punto della situazione vigente nel solo anno 2024 analizzando i diversi istituti oggetto di modifica.*

## La modifica degli scaglioni e delle aliquote Irpef

Per il solo anno 2024 il primo modulo della riforma dell'Irpef elimina il secondo scaglione, con la relativa aliquota, ed amplia il primo scaglione. Quindi il primo scaglione riguarda i redditi fino a 28.000 euro, ai quali si applica l'aliquota del 23%. In precedenza il primo scaglione si fermava a 15.000 e il secondo scaglione arrivava a 28.000 euro con l'aliquota del 25%.

Dal punto di vista della tecnica normativa l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 216/2023 non modifica l'articolo 11 del Tuir ma ne "sospende" l'applicazione per l'anno 2024. Si riporta il testo dell'art. 11 del Tuir mettendo in parallelo il testo del decreto applicabile per l'anno in corso.

Testo vigente sospeso per il 2024	Testo del D.Lgs. 216/2023 applicabile nel 2024
<p>Art. 11. Determinazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <p>a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;</p> <p>b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;</p> <p>c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;</p> <p>d) oltre 50.000 euro, 43 per cento</p> <p><i>I commi successivi rimangono invariati</i></p>	<p>Art. 1, c. 1</p> <p>1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <p>a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;</p> <p>b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;</p> <p>c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.</p>

### Le altre detrazioni

Il primo modulo della riforma Irpef modifica, per l'anno 2024, anche l'art. 13 del Tuir che regola le altre detrazioni (note anche come detrazioni per la produzione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati).

Il predetto art. 13 prevede diverse detrazioni in relazione alla tipologia di reddito prodotto dal contribuente distinguendole in tre macro-categorie:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati che danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, Tuir;
- redditi da pensione (art. 13, comma 3, Tuir);
- redditi assimilati che danno diritto alle detrazioni in modo limitato (art. 13, comma 5, Tuir).

Per il calcolo delle detrazioni la quantificazione del reddito complessivo è assunta al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, c. 6-bis, Tuir).

Si riporta il quadro normativo complessivo.

#### *Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati*

L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 216/2023 ha modificato, per l'anno 2024, l'art. 13 del Tuir l'importo della detrazione base per i redditi fino a 15.000 euro che è passato da 1.880 a 1.955 euro. Il beneficio fiscale deve essere letto in combinato disposto con l'accorpamento dei primi due scaglioni d'imposta e con una piccola variazione del trattamento integrativo.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 1, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo vigente sospeso per il 2024	Testo del D.Lgs. 216/2023 applicabile nel 2024
<p>Art. 13. Altre detrazioni</p> <p>1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:</p> <p>a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della</p>	<p>Art. 1, c. 2, D.Lgs. 216/2023</p> <p>Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro</p>

<p>detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;</p> <p>b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.</p>	
<p>1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.</p>	

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

<p>Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1)                  Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere:                  a) lavoratori soci di cooperative                  b) compensi a carico di terzi                  c) borse di studio, borse lavoro, tirocini formativi                  c-bis) co.co.co. e co.co.pro.                  d) remunerazioni dei sacerdoti                  h-bis) fondi pensione ex DLgs n. 124/1993                  l) LSU</p>	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
<p>fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)</p>	<p>Detrazione = 1.955 euro                  L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).</p>
<p>se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}</math>                  Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}</math>                  Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>

se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)	Detrazione = 65 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.	
I commi 1-bis e 2 dell'art. 13 del Tuir erano già stati abrogati in precedenza.	

Per i redditi non superiori a 15.000 euro, le detrazioni minime di € 690 (rapporti a tempo indeterminato) e di € 1380 (rapporti a tempo determinato) devono essere rapportate, dal sostituto d'imposta, al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600 del 1973. Tuttavia, il percipiente può chiedere al sostituto d'imposta di applicare integralmente la detrazione minima, in sede di conguaglio, ovvero potrà beneficiare della detrazione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi annuale (CM 15/2007, par. 2.3).

Ai fini della determinazione del periodo di lavoro per il quale spetta la detrazione nell'anno, l'Agenzia delle Entrate (CM 15/2007) riteneva ancora applicabili le istruzioni a suo tempo impartite con le circ. n. 326/1997 e n. 3/1998. Considerando che nulla è stato modificato dal primo modulo della riforma Irpef su questo argomento dovrebbero essere ancora valide le citate circolari.

La detrazione deve essere quindi riconosciuta per i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, sia esso a tempo pieno, a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto) o a tempo determinato. Rientrano in tale computo anche le festività, i riposi settimanali e gli eventuali giorni di sciopero, mentre restano esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure differita (ad esempio per i giorni di aspettativa non retribuita). In questo contesto torna opportuno richiamare la circolare in forza della quale la detrazione spetta tutte le volte che matura il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, dal momento che si tratta di una retribuzione differita (situazione applicabile ai segretari comunali e provinciali che maturano la 13' per tutto il mese se hanno lavorato almeno 15 giorni nel mese).

La detrazione spetta in ogni caso per un massimo di 365 giorni (Circ. Ministero delle Finanze n. 226/1994). Tale regola deve essere applicata anche negli anni bisestili. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Per le borse di studio (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir) le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, vengono riconosciuti i giorni corrispondenti all'intero anno (365 giorni); se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.

Per le co.co.co./co.co.pro. (art. 51, comma 1, lett. c-bis), Tuir) le detrazioni andranno correlate alla durata del contratto, e quindi dal primo all'ultimo giorno di durata dello stesso, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente lavorati (Circ. 7/2001).

*Le detrazioni per i redditi di pensione*

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 3) e 4), della L. 234/2021 ha riscritto l'art. 13, comma 3, del Tuir che quantifica le detrazioni per i redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), del Tuir.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 2, del Tuir.

Testo vigente sospeso per il 2024	Testo del D.Lgs. 216/2023 applicabile nel 2024
<p>Art. 13. Altre detrazioni</p> <p>3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a</p> <p>a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p> <p>b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro</p>	<p><i>nessuna modifica</i></p>
<p>3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro</p>	

Le regole per la determinazione della detrazione per i pensionati sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a), Tuir)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 8.500 euro (art. 13, c. 3, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 3, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 + 1.255 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{19.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 3, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro (art. 13, c. 3-bis, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno.	
Il comma 4 dell'art. 13 del Tuir era già stato abrogato in precedenza.	

*Le detrazioni per gli altri redditi assimilati*

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 5), della L. 234/2021 ha riscritto l'art. 13, comma 5, del Tuir dedicato alle detrazioni per gli altri redditi assimilati che non possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1. Per gli enti locali si tratta principalmente delle pubbliche funzioni e delle cariche elettive.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 5, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo vigente sospeso per il 2024	Testo del D.Lgs. 216/2023 applicabile nel 2024
Art. 13. Altre detrazioni  5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:	nessuna modifica

<p>a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;</p> <p>b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro</p>	
<p>5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.</p>	

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati sono determinate con le seguenti regole.

<p>Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere:</p> <p>e) attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale</p> <p>f) pubbliche funzioni</p> <p>g) cariche elettive</p> <p>h) rendite vitalizie e a tempo determinato</p> <p>i) altri assegni periodici alla cui produzione attualmente concorrono né capitale né lavoro (escluso l'assegno per il mantenimento del coniuge)</p>	
<p><b>Scaglione di reddito</b></p>	<p><b>Detrazione annuale</b></p>
<p>fino a 5.500 euro (art. 13, c. 5, lett. a), Tuir)</p>	<p>Detrazione = 1.265 euro</p>
<p>se il reddito è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 5, lett. b), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>500 + 765 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{22.500}</math> Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 5, lett. c), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}</math> Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro (art. 13, c. 5-ter, Tuir)</p>	<p>Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti</p>
<p>Le detrazioni non possono essere cumulate quelle previste negli altri casi.</p>	

### *Le detrazioni per il mantenimento del coniuge*

L'art. 13, c. 5-bis, del Tuir prevede il riconoscimento di una detrazione per "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (art. 10, c. 1, lett. c), Tuir). Il beneficio economico è considerato reddito assimilato ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e), del Tuir: "i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ndr mantenimento coniuge] e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41".

La quantificazione della detrazione segue le stesse regole previste per i redditi da pensione (art. 13, c. 3, del Tuir) con la sola differenza che non deve essere rapportata ad alcun periodo nell'anno. Poiché la riforma non richiama il "correttivo" contenuto nel comma 3-bis dello stesso art. 13 previsto per i pensionati, lo stesso non può essere esteso all'assegno per il mantenimento del coniuge.

Il caso può interessare anche l'ente locale quando l'assegno per il mantenimento del coniuge viene trattenuto dal datore di lavoro e versato al beneficiario. Nello specifico il sostituto deve fare un cedolino al beneficiario in quanto sta erogando un reddito assimilato.

### **Le altre detrazioni fiscali**

Per i contribuenti con un reddito complessivo, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, superiore a 50.000 euro, l'importo delle seguenti detrazioni è ridotto di 260 euro:

- a) gli oneri detraibili nella misura del 19% (con esclusione delle spese sanitarie);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013);
- c) premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi (art. 119, c. 4, quinto periodo, del D.L. 77/2020).

### **Il trattamento integrativo**

Il trattamento integrativo (art. 1 del D.L. 3/2020 come modificato per il 2024 dall'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 216/2023) rimane confermato per i redditi non superiori ai 15.000 euro. L'importo di 1.200 annuali non è stato modificato. Con il primo modulo della riforma Irpef l'erogazione del trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che l'imposta lorda risulti capiente rispetto alle detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir, le quali, per l'anno 2024, dovranno essere ridotte di 75 euro da riportare al periodo lavorato nell'anno.

Condizione per l'erogazione del trattamento integrativo

imposta lorda – (detrazioni art. 13 Tuir – 75 euro rapportata al periodo lavorato) > 0

È stata confermata una complessa disposizione che consente, in situazioni particolari, di riconoscere il trattamento integrativo per la fascia reddituale compresa tra 15.000 e

28.000 euro. Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto solo se la somma di una serie di detrazioni risulti superiore all'imposta lorda.

Le detrazioni da considerare sono riepilogate nella seguente tabella:

Riferimento	Descrizione
art. 12 Tuir	famigliari a carico
art. 13 Tuir	produzione reddito
art. 15, c. 1, lett. a), Tuir	interessi passivi su mutui e prestiti agrari nel limite dei redditi dei terreni solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. b) , Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 3-ter, Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale dal 01/01/1998 solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. c)	spese sanitarie
art. 16-bis	recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
norma aperta	comprende anche i diversi bonus edilizi limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2021

Qualora si verifichi la condizione sopra descritta il trattamento integrativo è riconosciuto nel limite massimo di 1.200 euro annuali e comunque per un importo pari alla differenza tra le predette detrazioni e l'imposta lorda. Ad esempio, se la somma delle predette detrazioni è pari ad 4.500 euro e l'Irpef lorda a 3.800 euro il trattamento integrativo sarà pari a 700 euro (4.500 - 3.800 nel limite massimo di 1.200 euro).

Questa disposizione, molto specifica, interessa teoricamente anche il sostituto d'imposta qualora le predette detrazioni vengano considerate nell'ambito del cedolino stipendiale.

Il caso tipico riguarda le detrazioni per familiari a carico (art. 12, Tuir) e le altre detrazioni (art. 13, Tuir). Tuttavia, si deve considerare che le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni sono cessate dall'01/03/2022 a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale. Ne consegue che, considerando solo le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, difficilmente si dovrebbe verificare questa situazione.

Il sostituto d'imposta non è obbligato a considerare in sede di conguaglio le altre tipologie di detrazioni. Sarà comunque necessario attendere i prossimi chiarimenti istituzionali.

Testo vigente sospeso per il 2024	Testo del D.Lgs. 216/2023 applicabile nel 2024
<p>D.L. 3/2020 Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.</p> <p>Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti</p>	<p>Art. 1, c. 3, D.Lgs. 216/2023</p> <p>Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno</p>

<p>fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.</p> <p>Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.</p>	
<p>2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.</p>	<p><i>non modificato</i></p>
<p>3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60</p>	<p><i>non modificato</i></p>

euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.	
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	<i>non modificato</i>

### **Le addizionali regionali e comunali**

Le regioni e i comuni hanno tempo fino al 15/04/2024 per la revisione delle aliquote e degli scaglioni al fine di armonizzarli ai nuovi scaglioni Irpef.

Qualora, entro il predetto termine, non vengano adottate le delibere di modifica delle addizionali regionali e comunali continuano ad applicarsi le vecchie aliquote. La norma specifica che si continuano ad applicare anche i vecchi scaglioni. Seppure non sia previsto per i comuni si ritiene che l'inerzia nell'adozione della delibera confermi anche i vecchi scaglioni.